

Traduzione

Atto addizionale che modifica la Convenzione internazionale¹ per la protezione delle nuove piante

Concluso a Ginevra il 10 novembre 1972

Approvato dall'Assemblea federale il 4 dicembre 1974²

Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 10 giugno 1977

Entrato in vigore per la Svizzera il 10 luglio 1977

(Stato 1° luglio 1981)

Gli Stati Contraenti,

considerando che, vista l'esperienza acquisita dopo l'entrata in vigore della Convenzione internazionale per la protezione delle nuove piante del 2 dicembre 1961³, il sistema di contribuzione degli Stati dell'Unione previsto in detta Convenzione non consente una sufficiente differenziazione tra gli Stati dell'Unione per quanto concerne la quota di ciascuno di essi nei contributi totali,

considerando inoltre che è auspicabile modificare le disposizioni di questa Convenzione concernenti, da un lato, i contributi degli Stati dell'Unione e, dall'altro, il diritto di voto nel caso di ritardo del pagamento di questi contributi,

tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 27 di detta Convenzione,

hanno convenuto quanto segue:

Art. I

L'articolo 22 della Convenzione internazionale per la protezione delle nuove piante, del 2 dicembre 1961⁴, denominata in appresso «Convenzione», è sostituito dal testo seguente:

«Le decisioni del Consiglio sono prese alla maggioranza semplice dei membri presenti, salvo nei casi previsti negli articoli 20, 27, 28 e 32, come anche per il voto sul bilancio di previsione, la determinazione dei contributi di ciascuno Stato dell'Unione, la facoltà prevista nel paragrafo (5) dell'articolo 26, concernente il pagamento della metà del contributo corrispondente alla classe V e per qualsiasi decisione relativa al diritto di voto secondo il paragrafo (6) dell'articolo 26. In questi quattro ultimi casi, la maggioranza richiesta è quella dei tre quarti dei membri presenti.»

RU 1977 1382; FF 1974 I 1399

¹ Per i rapporti fra la Svizzera e gli Stati non vincolati dalla convenzione riveduta a Ginevra il 10 nov. 1972 e il 23 ott. 1978 (RS 0.232.162), vedi l'art. 34 di detta Conv.

² RU 1977 1358

³ RU 1977 1358

⁴ RS 0.232.161

Art. II

L'articolo 26 della Convenzione è sostituito dal testo seguente:

«(1) Le spese dell'Unione sono coperte mediante:

- a) i contributi annui degli Stati dell'Unione;
- b) la remunerazione di prestazioni di servizi;
- c) introiti diversi.

(2) Per determinare l'ammontare del loro contributo annuo, gli Stati dell'Unione sono ripartiti in cinque classi:

Classe I 5 unità

Classe II 4 unità

Classe III 3 unità

Classe IV 2 unità

Classe V 1 unità

Ciascuno Stato dell'Unione contribuisce proporzionalmente al numero d'unità della classe cui appartiene.

(3) Il valore dell'unità di partecipazione è ottenuto dividendo, per l'esercizio finanziario considerato, l'importo totale delle spese obbligatoriamente coperte dai contributi degli Stati dell'Unione per il numero totale delle unità.

(4) Ciascuno degli Stati dell'Unione indica, al momento della sua accessione, la classe cui desidera essere assegnato. Tuttavia, ciascuno Stato dell'Unione può dichiarare successivamente che desidera essere assegnato ad un'altra classe.

Questa dichiarazione deve essere presentata al Segretario generale dell'Unione almeno sei mesi prima della fine dell'esercizio precedente quello per il quale ha effetto il mutamento di classe.

(5) A richiesta di uno Stato dell'Unione o di uno Stato che presenta una domanda di adesione alla Convenzione secondo l'articolo 32 ed esprime il desiderio d'essere assegnato alla classe V, il Consiglio può decidere, allo scopo di tener conto di circostanze eccezionali, d'autorizzare questo Stato a pagare soltanto la metà del contributo corrispondente alla classe V. Questa decisione rimane applicabile fino al momento in cui lo Stato interessato rinuncia alla facoltà accordata o dichiara che desidera essere assegnato ad un'altra classe oppure fino al momento in cui il Consiglio abroga la sua decisione.

(6) Uno Stato dell'Unione, in mora con il pagamento dei suoi contributi, non può esercitare il diritto di voto nel Consiglio se l'ammontare degli arretrati è pari o superiore all'importo dei contributi dovuti per i due ultimi anni completi trascorsi, ma non è esonerato dagli obblighi, né privato degli altri diritti risultanti dalla presente Convenzione. Ciononostante, il Consiglio può autorizzare detto Stato a esercitare il diritto di voto fino al momento in cui giudica che il ritardo risulti da circostanze eccezionali e inevitabili.»

Art. III

Le disposizioni del paragrafo (6) dell'articolo 26 della Convenzione sono applicabili soltanto se tutti gli Stati dell'Unione hanno ratificato il presente Atto addizionale o vi hanno aderito.

Art. IV

Gli Stati dell'Unione sono assegnati alla classe di cui al presente Atto addizionale che comprende il medesimo numero d'unità di quella che hanno scelto in applicazione della Convenzione, a meno che al momento del deposito del loro strumento di ratifica o adesione non esprimano il desiderio d'essere assegnati ad un'altra classe prevista nel presente Atto addizionale.

Art. V

- 1) Il presente Atto addizionale è aperto alla firma degli Stati dell'Unione e degli Stati firmatari della Convenzione fino al primo aprile millenovecentosettantatre.
- 2) Il presente Atto addizionale è sottoposto a ratifica.
- 3) Il presente Atto addizionale è aperto all'adesione degli Stati non firmatari conformemente alle disposizioni dei paragrafi (2) e (3) dell'articolo 32 della Convenzione.
- 4) Dopo l'entrata in vigore del presente Atto addizionale, uno Stato può aderire alla Convenzione soltanto se aderisce simultaneamente al presente Atto addizionale.
- 5) Gli strumenti di ratifica del presente Atto addizionale e gli strumenti di adesione a detto Atto, degli Stati che hanno ratificato la Convenzione o che la ratificano simultaneamente alla ratifica del presente Atto addizionale o alla adesione ad esso, sono depositati presso il Governo della Repubblica francese. Gli strumenti di ratifica del presente Atto addizionale e gli strumenti di adesione a detto Atto, degli Stati che hanno aderito alla Convenzione o che vi aderiscono simultaneamente alla ratifica del presente Atto addizionale e alla adesione ad esso, sono depositati presso il Governo della Confederazione svizzera.

Art. VI

- 1) Il presente Atto addizionale entra in vigore conformemente al primo e secondo periodo del paragrafo (4) dell'articolo 27 della Convenzione.
- 2) Rispetto a qualsiasi Stato che deposita il suo strumento di ratifica del presente Atto addizionale o il suo strumento di adesione a detto Atto dopo la data della sua entrata in vigore, il presente Atto addizionale entra in vigore trenta giorni dopo il deposito di questo strumento.

Art. VII

Non è ammessa alcuna riserva al presente Atto addizionale.

Art. VIII

- 1) Il presente Atto addizionale è firmato in un esemplare originale in lingua francese, depositato negli archivi del Governo della Repubblica francese.
- 2) Il Segretario generale dell'Unione, previa consultazione dei Governi interessati, provvederà a predisporre traduzioni ufficiali del presente Atto addizionale, nelle lingue inglese, italiana, olandese, spagnuola e tedesca e nelle altre lingue che il Consiglio dell'Unione può designare. In quest'ultimo caso, il Segretario generale dell'Unione predispone parimenti una traduzione ufficiale della Convenzione nella lingua designata.
- 3) Il Segretario generale dell'Unione trasmette ai Governi degli Stati di cui al paragrafo 1) dell'articolo V e al Governo di qualsiasi altro Stato che ne fa domanda due copie, certificate conformi dal Governo della Repubblica francese, del testo firmato del presente Atto addizionale.
- 4) Il Segretario generale dell'Unione provvede alla registrazione del presente Atto addizionale presso il Segretariato dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
- 5) Il Governo della Repubblica francese notifica al Segretario generale dell'Unione le firme del presente Atto addizionale ed i depositi presso detto Governo degli strumenti di ratifica e di adesione. Il Governo della Confederazione svizzera notifica al Segretario generale dell'Unione il deposito, presso detto Governo, degli strumenti di ratifica e di adesione.
- 6) Il Segretario generale dell'Unione informa gli Stati dell'Unione e gli Stati firmatari della Convenzione sulle notifiche ricevute conformemente al paragrafo precedente come anche sull'entrata in vigore del presente Atto addizionale.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Atto addizionale.

Fatto a Ginevra, il dieci novembre millenovecentosettantadue.

(Seguono le firme)

Campo d'applicazione dell'atto addizionale il 1° ottobre 1981

Stati partecipanti	Ratificazione Adesione (A)		Entrata in vigore	
Belgio	5 novembre	1976	11 febbraio	1977
Danimarca	8 febbraio	1974	11 febbraio	1977
Francia	22 gennaio	1975	11 febbraio	1977
Germania	23 luglio	1976	11 febbraio	1977
Gran Bretagna*	1° luglio	1980	31 luglio	1980
Israele	12 novembre	1979 A	12 dicembre	1979
Italia	1° giugno	1977	1° luglio	1977
Paesi Bassi	12 gennaio	1977	11 febbraio	1977
Spagna	18 aprile	1980 A	18 maggio	1980
Sud Africa	7 ottobre	1977 A	6 novembre	1977
Sudafrica	7 ottobre	1977 A	6 novembre	1977
Svezia	11 gennaio	1973	11 febbraio	1977
Svizzera	10 giugno	1977	10 luglio	1977

* Applicazione territoriale, vedi RS 0.232.161.

